



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il 15/11/2022 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

**VENTURINI MARIO CARLO**, Presidente  
**CHITI ALFREDO**, Relatore  
**PIOMBO BRUNO**, Giudice

in data 15/11/2022 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n. 385/2020 depositato il 15/04/2020

**proposto da**

**Difeso da**

Antonella Ferrante - FRRNNL76M53A940F

**ed elettivamente domiciliato presso** antonella.ferrante@milano.pecavvocati.it

**contro**

Comune di Rapallo - Piazza Molino 10 16035 Rapallo GE

**elettivamente domiciliato presso** protocollo@pec.comune.rapallo.ge.it

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- pronuncia sentenza n. 723/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale GENOVA e pubblicata il 27/09/2019

**Atti impositivi:**

- ANNUL. VERBALI n. B120888 VERBALI  
- ANNUL. VERBALI n. B121098 VERBALI

a seguito di discussione in pubblica udienza

Per l'appellante L in via preliminare accertare la competenza della Commissione Tributaria a conoscere del diniego di annullamento del verbale in autotutela.

Nel merito dichiarare la nullità della sentenza per carenza di legittimazione passiva del ricorrente e per nullità e/o inesistenza della notifica a persona estranea e non legittimata al ricevimento dell'atto. Carenza di legittimazione attiva del Comune. Vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio.

Il Comune di Rapallo chiede dichiararsi l' inammissibilità dell'appello con vittoria di spese di lite e condanna ex art. 96 c.p.c.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

// Sig. Luca Calligaro presentava istanza al Comune di Rapallo per ottenere l'annullamento di n. due verbali della Polizia Municipale del Comune di Rapallo n. B/120888, n.B 121098.

Avverso il diniego del Comune di Rapallo il contribuente faceva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale per ottenere l'annullamento del diniego.

Si costituiva in giudizio il Comune di Rapallo che contestava in toto la pretesa del ricorrente e chiedeva in via pregiudiziale fosse dichiarato il difetto di giurisdizione della Commissione, in quanto oggetto dei verbali sono sanzioni amministrative che non rivestono natura tributaria e sono di competenza del giudice di pace. Eccepiva, inoltre la inammissibilità del ricorso in quanto mai pervenuto al Comune di Rapallo.

La Commissione Tributaria Provinciale dichiarava il proprio difetto di giurisdizione e riconosceva, invece, la competenza del Giudice di Pace di Rapallo.

Avverso tale decisione propone appello il contribuente che eccepisce la erroneità della sentenza essendo, invece competente a conoscere del diniego la Commissione Tributaria.

Indicava, a sostegno della propria tesi, diverse sentenza della Suprema Corte che indicavano nella Commissione tributaria l'Organo competente a giudicare tale tipo di provvedimenti.

Il Comune di Rapallo si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni ribadendo il difetto di giurisdizione del giudice tributario in materia di violazioni del codice della strada.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello é fondato e deve essere accolto. la Suprema Corte ha sancito la competenza delle Commissioni Tributarie in merito agli annullamenti dei dinieghi di autotutela. Ciò anche se si tratta di atti non rientranti nella sfera dell'art. 19 D.Lgs 546/92 (Cass. 14263/2015) .  
In particolare la Suprema Corte a Sezioni Unite, sent. n. 95705/2016 ha confermato questo orientamento con la piena competenza per tutti gli atti di diniego in autotutela sia in cause tributarie che negli atti di esercizio ell'autotutela giudiziaria.

nel merito risulta dagli atti che il Sig.Calligaro al momento della violazione, anno 2018, non era il legale rappresentante dell'Associazione Comunità Adelfia.in quanto cessato dalla carica il 20 giugno 2016.

Da quanto sopra ne discende che anche la notifica dei verbali é stata fatta nei confronti di persona carente del potere di rappresentanza legale. la notifica all'Associazione, pertanto, deve ritenersi inesistente (Cass. 10571/2000 e Cass. 11799/1998).

In accoglimento dell'appello Il Diniego di autotutela del Comune di Rapallo, relativo ai verbali della Polizia Municipale n. B/120888 e B/121098 andrà annullato. Le spese seguiranno la soccombenza.

**P.Q.M.**

Accoglie l'appello e condanna il Comune di Rapallo alle spese di lite in favore del contribuente, liquidandole per i due gradi del giudizio in euro 600,00 oltre oneri accessori e doppio contributo unificato.